CHE APPROVA I CONTI AMMINISTRATIVI DI ALCUNE PROVINCIE DEL REGNO SINO A TUTTO IL 1860

Art. 57

I proventi dell'Umbria, per il tempo decorso dalla cessazione del Governo pontificio a tutto dicembre 1860, sono stabiliti, giusta le resultanze del Conto amministrativo stampato della Provincia dell'Umbria, in data 26 dicembre 1863, nella somma stata riscossa di L. 1,830,988.62.

Versione in vigore dal 12 ottobre 1870, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva i Conti amministrativi di alcune Provincie del Regno sino a tutto il 1860
Estremi	Legge 14 agosto 1870, n. 5836
Titolo	I — Proventi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 1870

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-i-conti-amministrativi-di-alcune-provincie-del-regno-sino/art-57/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it